



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

DETERMINA n. 1150 del 28/10/2026

STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

**OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2022_002.1 AGHI - LOTTO N. 7
AGO DI HUBER CON SISTEMA DI SICUREZZA A DOPPIA VIA**

Direttore Struttura: **PANARELLI CESARINO**
Responsabile procedimento: **GHIDONI CLAUDIA**

Determina n. 1150 del 28/10/2026

Fascicolo 462/2023 Cl: 1.06.03
Proposta n. 2607/2026



IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO che:

- con Determina Dirigenziale n. 1243 del 28/12/2024 è stata effettuata l'adesione alla Convenzione ARIA_2022_001 Aghi e servizi connessi, Lotto di gara n. 7 "Ago di Huber con sistema di sicurezza a doppia via";
- il fabbisogno relativo alla fornitura dei prodotti inclusi nel Lotto di gara sopra citato, avente scadenza in data 18/10/2026, si è eroso anticipatamente a causa di un maggiore utilizzo dei prodotti rispetto ai quantitativi inizialmente stimati;
- è pertanto necessario procedere con una nuova adesione al fine di soddisfare le esigenze di questa Azienda;

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni quadro stipulate da Consip SpA";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015 n. 208, le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso dette convenzioni possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della medesima Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario per l'anno 2026 adottate con DGR n. XII/5589 del 30/12/2025 e le normative in

essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla funzione di

Determina n. 1150 del 28/10/2026

Fascicolo 462/2023 CI: 1.06.03
Proposta n. 2607/2026



programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi delle sopra citate determinazioni regionali, è stabilita per le aziende ed enti del sistema sanitario regionale l'obbligatorietà di adesione alle Convenzioni stipulate dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) e Consip SpA ai sensi dell'art. 26 comma 3 della citata L. 23 dicembre 1999, n. 488 e l'espresso divieto di attivare procedure di acquisto relative a beni e/o servizi già oggetto di contratti/Convenzioni stipulati dai medesimi enti, nonché il divieto di attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al suddetto soggetto aggregatore;

DATO ATTO dell'obbligo di acquisto per il tramite esclusivo del Soggetto Aggregatore Regionale sopra citato o Consip S.p.A. di beni e servizi compresi nelle categorie e soglie individuate dal DPCM 11/02/2026, adottato ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, per le quali l'acquisto non può avvenire per via autonoma da parte degli Enti Sanitari se non all'interno delle soglie annuali di obbligatorietà previste, salvo richiedere al medesimo soggetto aggregatore, l'attivazione della relativa procedura di acquisto, per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una convenzione dello stesso soggetto o di Consip;

CONSIDERATO che, fermo restando quanto sopra, dette aziende ed Enti potranno attivare procedure autonome, inviando informazione preventiva alla Direzione Generale Welfare, solo in casi eccezionali e per una durata e quantità limitate a soddisfare il fabbisogno aziendale fino alla data di attivazione delle Convenzioni programmate a livello aggregato;

CONSIDERATO che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, le Aziende sanitarie, in sede di programmazione dei propri acquisti, sono tenute conseguentemente a verificare che siano disponibili convenzioni regionali o in subordine di CONSIP, con la possibilità in caso negativo di procedere ad attivare autonome procedure di acquisto per la stipula di contratti di durata limitata fino alla attivazione della convenzione regionale già nel frattempo programmata;

Determina n. 1150 del 28/10/2026

Fascicolo 462/2023 CI: 1.06.03

Proposta n. 2607/2026



CONSIDERATO che, in via residuale rispetto alle procedure centralizzate, le Aziende sanitarie regionali possono procedere attraverso forme di acquisizione aggregata, tramite le unioni di acquisto il cui perimetro è determinato dalla DGR Lombardia n. X/4702 del 29/12/2015;

DATO ATTO che:

- la Convenzione in argomento presenta ancora disponibilità economica;
- il materiale di cui trattasi è ricompreso tra le categorie merceologiche di cui al sopra citato DPCM 11/02/2026;

VISTA la documentazione relativa alla convenzione in esame, nonché tutte le informazioni necessarie per l'avvio delle procedure di adesione mediante NECA (Negozio Elettronico Centrale Acquisti);

RITENUTO dunque, in applicazione delle disposizioni sopra richiamate, di aderire alla convenzione sopra citata per il lotto suindicato ed incluso nello stesso Allegato;

DATO ATTO che con nota prot. n. 59280 in data 22/12/2020 il Direttore della Struttura complessa Gestione Acquisti, sulla base della preventiva valutazione tecnica circa la corrispondenza dei prodotti offerti in convenzione con le specifiche esigenze delle strutture utilizzatrici, è stato delegato a sottoscrivere, in caso di urgenza, l'Ordinativo di Fornitura anche anticipatamente all'adozione dell'atto autorizzativo, considerati i vincoli derivanti dalle citate disposizioni normative;

DATO ATTO che, in considerazione dell'urgenza di acquisire il fabbisogno per la fornitura dei prodotti sopra citati, si è anticipatamente provveduto ad emettere in data 13/10/2026 ordinativo di fornitura (ODF n. 225359046) a titolo di prenotazione dell'impegno del fornitore nei confronti di questa ASST per il quantitativo stimato dalla struttura proponente e per il conseguente importo presunto di spesa sulla base delle condizioni predeterminate dalla suddetta centrale di committenza;

CONSIDERATO che con riferimento al quantitativo presunto per 2 (due) mesi dei prodotti, assegnati dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti, il costo della fornitura sulla base delle condizioni offerte è determinabile in complessivi € 6.270,72 Iva 22% esclusa;

Determina n. 1150 del 28/10/2026

Fascicolo 462/2023 CI: 1.06.03

Proposta n. 2607/2026



DATO ATTO che con riferimento alla predetta convenzione alla quale questa Azienda è obbligata ad aderire, secondo le disposizioni sopra citate, l'affidamento in oggetto non comporta, a parità di consumi una maggior spesa in quanto le condizioni economiche sono le medesime di quelle attualmente in essere;

DATO ATTO che la predetta fornitura di interesse di questa ASST risulta ricompresa nella programmazione triennale acquisti 2025-2027, adottata con decreto n. 367 del 31/03/2025, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36;

RITENUTO di confermare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 su proposta del Responsabile Unico del Progetto (RUP), che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto derivante dalla predetta adesione la Referente Struttura Semplice Dispositivi Medici dell'Azienda, Dr.ssa Letizia Corbari, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, è stato individuato il Dr. Raffaele Bonora, Dirigente della Struttura Gestione Acquisti;

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **GHIDONI CLAUDIA** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

DETERMINA

1. di aderire alla Convenzione ARIA_2022_002.1 per la fornitura di Aghi e servizi connessi, stipulata dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia relativamente al lotto di gara indicato in narrativa e nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato), aggiudica

Determina n. 1150 del 28/10/2026

Fascicolo 462/2023 CI: 1.06.03
Proposta n. 2607/2026



to alla Ditta ivi indicata, per i quantitativi, all'importo unitario e per la spesa complessiva riportata analiticamente nel medesimo prospetto:

- Lotto n. 7 "AGO DI HUBER A DOPPIA VIA CON SISTEMA DI SICUREZZA" – con scadenza il 31/12/2026 – aggiudicato a favore della ditta Icu Medical Europe Srl di Roma;
- 2. di dare atto che l'adesione alla predetta convenzione comporta, relativamente ai prodotti oggetto della fornitura, per il periodo di validità del contratto previsto per 2 (due) mesi decorrente dal 13/10/2026 sino e non oltre il 31/12/2026, una spesa complessiva presunta pari ad € 7.650,28 (Iva 22% inclusa), che viene conteggiata sul conto economico n. 80102535 del Bilancio 2026;
- 3. di confermare, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto derivante dalla predetta adesione la Referente Struttura Semplice Dispositivi Medici dell'Azienda, Dr.ssa Letizia Corbari,, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;
- 4. di recepire la documentazione relativa alla predetta Convenzione scaricabile dal sito web dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti Regione Lombardia
- 5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE della STRUTTURA

PANARELLI CESARINO

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)

Determina n. 1150 del 28/10/2026

Fascicolo 462/2023 CI: 1.06.03
Proposta n. 2607/2026